Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Paesi Bassi

Paesi Bassi

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Le vittime di reato che vogliono ottenere una misura di protezione nei Paesi Bassi devono adire il giudice con un procedimento civile (procedimento per l'ottenimento di un provvedimento provvisorio - *kort geding*). Questo deve esser fatto mediante la rappresentanza di un avvocato che fornirà tutte le informazioni sulla procedura e condurrà tutti gli atti necessari al procedimento in nome della vittima.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Gli organi giurisdizionali sono competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5;

Nei Paesi Bassi le misure di protezione disposte dal giudice civile, come l'ordine di esecuzione provvisorio deciso dal sindaco o dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Dette autorità sono competenti a disporre misure di protezione. L'autorità che ha disposto una misura di protezione è altresì competente per il rilascio del certificato ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Una persona protetta che intenda avvalersi nei Paesi Bassi di una misura di protezione disposta in un altro Stato membro può chiedere al giudice adito per le domande di provvedimenti provvisori presso la corte distrettuale dell'Aia di imporre una misura coercitiva autorizzata dalla legge o di autorizzare il rispetto della misura di protezione con l'assistenza della polizia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Il giudice adito per le domande di provvedimenti provvisori presso la corte distrettuale dell'Aia è competente per l'esecuzione di una misura di protezione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (giudice adito per le domande di provvedimenti provvisori presso la

corte distrettuale dell'Aia)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Se desidera impugnare l'applicazione di tali misure, la persona oggetto delle misure di protezione si rivolge alla Corte distrettuale dell'Aia.

Gerechtshof Den Haag (Corte distrettuale dell'Aia)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

L'istanza di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione della misura di protezione dalla persona da cui proviene la minaccia, è presentata al giudice adito per le domande di provvedimenti provvisori presso la corte distrettuale dell'Aia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1:

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (giudice adito per le domande di provvedimenti provvisori presso la corte distrettuale dell'Aia)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

L'impugnazione è presentata dinanzi alla corte distrettuale dell'Aia:

Gerechtshof Den Haag (Corte distrettuale dell'Aia)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Neerlandese

Ultimo aggiornamento: 11/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.